

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2014 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2014 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi

(2013/C 25/06)

1. La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (il regolamento) che intendono, nel 2014:

- a) **importare** nell'Unione europea o **esportare** dall'Unione europea le sostanze elencate nell'allegato I del regolamento, oppure
- b) produrre o importare tali sostanze **per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi**.

La presente comunicazione è destinata anche alle società in Croazia che intendono effettuare tali attività dopo l'adesione della Croazia all'Unione europea. Tali società sono tenute a seguire le istruzioni di cui alla presente comunicazione.

2. Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:

Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV: tetracloruro di carbonio

Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano

Gruppo VI: bromuro di metile

Gruppo VII: idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi

Gruppo IX: bromoclorometano

3. L'importazione o l'esportazione di sostanze controllate ⁽¹⁾ richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008, di una durata massima di 45 giorni. La produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede un'autorizzazione preventiva.

⁽¹⁾ Si rammenta che possono essere autorizzate unicamente le importazioni o le esportazioni esentate dal divieto generale di importazione e di esportazione a norma degli articoli 15 e 17.

4. Inoltre, le seguenti attività sono soggette a limiti quantitativi:

- a) produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi;
- b) importazione in libera pratica nell'Unione europea per usi critici (halon);
- c) importazione in libera pratica nell'Unione europea per uso come materia prima;
- d) importazione in libera pratica nell'Unione europea per uso come agente di fabbricazione.

La Commissione attribuisce contingenti per ciascuna delle lettere a), b), c), e d). Tali contingenti sono determinati sulla base delle domande di contingente e:

- conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e al regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione ⁽¹⁾ nel caso a),
- conformemente all'articolo 16 del regolamento nei casi b), c) e d).

5. **Il software** che consente la presentazione delle domande di contingente e il rilascio delle licenze **cambierà nel 2013**. La «banca dati ODS principale» sarà sostituita dal nuovo «sistema di rilascio delle licenze ODS».

Attività di cui al paragrafo 4

6. Un'impresa che nel 2014 desidera importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione, deve seguire la procedura descritta ai paragrafi da 7 a 10.

7. L'impresa deve informare la Commissione registrandosi nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS entro il **15 maggio 2013**.

I moduli di iscrizione saranno disponibili online a partire dal **1° aprile 2013** nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS (http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods/index_en.htm).

8. L'impresa deve compilare e presentare il modulo di domanda di contingente disponibile online nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS.

I moduli di domanda di contingente saranno disponibili online a partire dal **15 maggio 2013** nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS (http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods/index_en.htm).

9. La Commissione considererà validi soltanto i moduli di domanda di contingente debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro l'**8 luglio 2013**.

Le imprese sono invitate a presentare i propri moduli di domanda di contingente quanto prima e con sufficiente anticipo, affinché sia possibile apportare eventuali correzioni e ritrasmettere le domande entro la scadenza prevista.

10. La presentazione di un modulo di domanda di contingente di per sé non conferisce alcun diritto di importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi o di importare sostanze controllate per usi critici (halon) o per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Prima di procedere a tale importazione o produzione nel 2014, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS.

Importazioni per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 ed esportazioni

11. Un'impresa che nel 2014 desidera esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 deve seguire la procedura descritta ai paragrafi 12 e 13.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4).

12. L'impresa è tenuta a registrarsi nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS.

I moduli di iscrizione saranno disponibili online a partire dal **1° aprile 2013** nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS (http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods/index_en.htm).

Le imprese sono invitate a registrarsi il più presto possibile nel corso del 2013 affinché sia possibile apportare eventuali correzioni al modulo di registrazione prima del 2014 e garantire un trattamento tempestivo delle licenze nel 2014.

13. Prima di procedere a un'importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 o a un'esportazione nel 2014, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS.
-